

Numero della Proposta

558

52

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 30. Aprile 1861.  
dal Ministro delle Finanze.

OGGETTO

Abrogazione delle disposizioni eccezionali in vigore nella  
città di Livorno riferentesi i pubblici incendi.

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1º Andreucci

» 2º Menichetti

» 3º Mosca

» 4º Maccio

» 5º Paruzzo

» 6º Panattolini

» 7º Bracci

» 8º Malenchini

» 9º Fabrizi

Relatore Menichetti

Adottata nella tornata del 21. Maggio 1861.

# Ministero delle Finanze

Progetto di legge per l'abolizione  
della tassa di Affitto Pubblico  
nella città di Livorno

Signori

*I*l principato dei Medici intanto a promuovere l'incremento della città di Livorno, tra i molti privilegi conceduti a quella città, volle che fosse immesso nel Diritto che chiamavano volgarmente Gabello degli inglesi, che nelle altre parti della Toscana si pagava per le vendite degli immobili in ragione del 7<sup>o</sup>/4 per m.

Il favore accordato a Livorno rispose mirabilmente al fine di quei privilegi. Più tardi si volle rincararlo per solo impegno fiscale, ma non stando il Governo Granducale togliere apertamente l'accordato privilegio in una età in cui riputavansi insopportabili le immunità e le esenzioni che i Principi largivano, fu istituito in Livorno un particolare ufficio dotto all'affitto pubblico, al quale compito esclusivamente revocare le vendite dei belli di ogni natura che si facevano per autorità di giudice o per volontà dei cittadini con le forme del pubblico incarico. L'ufficio in tale occasione percepiva per conto del giudice un Diritto ragguagliato al prezzo della vendita.

Questa maniera di provvedimento concedevasi in appalto secondo le regole stabilito colla notificazione del 3 febbrajo 1777, colla quale in esecuzione di un rescritto del 18 maggio 1776 di un motu proprio si pose all'incarico il provvedimento dell'affitto pubblico della città di Livorno.

Con questo provvedimento furono sottoposti allo stesso diritto le vendite delle piazze di mare, quanto

In volte gli interessati le facevano all'asta pubblica per aperto l'appaltatore dovea pagare alla comunità un terzo del prezzo, esso restavano a lui che se altro due terzi partiva.

Per le vendite promosse dai privati, di stabili, immobili, battimenti, mercanzie, cosa della totale incognita il diritto fu fissato al 5 p<sup>o</sup>. del prezzo da pagarsi metà dal compratore, metà dal venditore. Le vendite erano di beni variati e di pubblico avviso non si doveva esigere che la sola metà dovuta dal compratore. Si aggiunsero altre regole speciali per i livelli e per gli affitti, privilegiando quelli delle amministrazioni governative edella sua coda dei capi di Prato.

Così durarono le cose, con vantaggio della città di Livorno, benché nuovamente gravata di quei diritti, rispetto alla rimanente Corsica, che pagava la gabella ai castelli, fino alla riunione del Gran Duciato all'Impero Francese.

Il governo Francese paraggiò come era sua regola, le condizioni del paese, lo appoggiò senza eccezione al diritto del Registre, ma nel tempo stesso abolì quello dell'asta pubblica in Livorno.

Oppresso dalla ristorazione del 1815, l'autorità Direttoria, mentre mantenne in Livorno come nella rimanente Corsica la tappa del Registro, non ristabilì più l'antica fiscalità dell'asta pubblica; e così questo che in origine era stato concesso a titolo di favore, divenne per questa città un privilegio diioso.

Questa fatta eccezionalmente suffice ancora a porre la città e il territorio di Livorno in una condizione gravosa quanto ingiusta.

Gravosa per l'indole stessa di quel tributo indiretto, che specialmente ferisce i minori, gli intenditori, i corpi morali, costretti per legge o

N. 580

regolamento sulla forma dell'asta pubblica; o sia  
a carico dei debitori insolventi che sopportano  
un'espropriazione forzata, esceja forma adatto  
dei creditori che per sovvertimento della legge sono  
profondo più essere pagati integralmente dei loro  
crediti. Dell'iniquità non è poi a dirsi, dappoche  
questo diritto attualmente concordato in appalto per  
l'anno canone di sole 30,000 lire toscane, mentre  
da così piccolo prezzo, pone la città di Lucca in  
condizione più grave di ogni altra parte della  
Toscana, con aperta violazione del principio civile  
e costituzionale della parità dei tributi.

Non può quindi tardare il Parlamento  
Nazionale alla riparazione di un'iniquità da  
tui rifiuggiva, benché traviato, il governo civile  
dell'Impero francese.

Nell'attuale contratto d'appalto non meno  
che nella notificazione del 3 febbrajo 1777 si lunga  
riservata al governo la facoltà di modificare ed a  
anche di rescindere il contratto, con la sola  
riduzione, o con l'abbandono, secondo i casi  
dell'anno canone di affitto; quindi il corrente  
appalto che doveva durare sino al 31 di maggio  
del 1862 non riappaiono il termine ottenuto nella  
proposta di legge che il Diferente Ministro  
delle Finanze vi prega di inviare in  
via di urgenza perché quando ottenga  
l'approvazione delle Camere e la  
sainte del Re, possa curarne  
la esecuzione immediata e far  
cessare quell'abuso del 1<sup>o</sup> di giugno  
del corrente anno.

1132.

Progetto di Legge presentato dal Ministro alla Camera  
Burzagli

Abrrogazione delle disposizioni eccezionali attualmente in vigore nella città di Livorno riguardo i pubblici incanti.

Fornita del 30. Aprile 1866.

## Progetto di Legge.

Art. 1<sup>mo</sup>

Entro le disposizioni eccezionali attualmente in vigore nella città di Livorno a regola della cassa pubblica, esclusivamente il Prescritto Sovrano del 18 Maggio 1776. colla relativa ratificazione del 3 Febbraio 1777. ed il Sovrano Prescritto in data 21 Dicembre 1821. sono dal 1<sup>o</sup> giugno 1861 abrogate e cessate dallo stesso giorno la esigenza della tassa di cassa pubblica stabilita colle disposizioni in medesime.

Art. 2<sup>o</sup>

Dal predetto giorno 1<sup>o</sup> giugno 1861. si osserveranno per gli incanti all'asta pubblica nella città di Livorno le stesse disposizioni di legge, Regolamenti e tariffe che sono in vigore per tutta materia nelle altre parti della Città.

*Pallavicina*  
SESSIONE 1861

N° 52-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

ANDREUCCI, MENICHETTI, MOSCA, MACCIO' CAVOUR GUSTAVO,  
PANATTONI, BRACCI, MALECHINI, FABRIZI

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 30 aprile 1861.

Abrogazione delle disposizioni eccezionali attualmente in  
vigore nella città di Livorno riflettenti i pubblici incanti.

Tornata del 18 maggio 1861.

SIGNORI,

Il progetto di legge che il signor Ministro delle finanze presentava nella tornata del 30 aprile intorno alla abrogazione in Livorno delle leggi e regolamenti che mantengono un sistema eccezionale per le vendite che si fanno all'asta pubblica, come venne accolto con plauso negli uffici, non poteva non esserlo egualmente dalla Commissione vostra.

Basta leggere la relazione che precede questo progetto di legge, ove con pochi tratti è delineata la istoria della istituzione dell'asta pubblica in Livorno, e delle fasi che ha subito, per essere convinti che quello che fu già un privilegio utile per un certo rispetto all'incremento materiale di quella città, si risolva oggi in una odiosa *imposta* a detrimento dei privati e pubblici interessi: quindi provvidissimo il concetto di farne scomparire quanto prima le tracce.

Il sistema delle vendite all'incanto, adottato su larga scala nei grandi mercati inglesi ed americani, è qui ritrovato di grandissima utilità per commercio; di qui la necessità di lasciarlo alla libera concorrenza e di svincolarlo da diritti one-

(52-A)

rosi che ne impediscono lo sviluppo, affinché possa anco nei nostri mercati operare il facile trapasso delle merci in più mani ed avvicinarle con maggior facilità in quelle dei consumatori.

Ma quanto alle vendite coatte, sia di mobili, sia d'immobili, nulla di più fatale che un balzello che grava su proprietà pur troppo per diverso ragioni cadute in deprezzamento; quindi utilissimo il toglierlo e rendere la spesa della vendita la più mite possibile. E questo è appunto ciò cui mira la legge che viene proposta alla vostra approvazione, colla quale si raggiungono tre scopi egualmente utili, sia economicamente, sia politicamente considerati.

1º A quello di fare scomparire una eccezionalità non giustificabile da qualunque punto di vista voglia riguardarsi.

2º Quello di restituire al corso ordinario di giustizia ciò che è divenuto una specie di privato monopolio.

3º Quello finalmente di togliere un tributo ingiusto e gravoso, anzi unicamente fiscale, per cui l'odio che ingenera non è nemmeno compensato dal lucro che ne risente lo Stato.

Premesse queste poche osservazioni, la vostra Commissione, o signori, crede di soddisfare al desiderio manifestato unanimemente negli uffici proponendovi di accettare il progetto del Ministero qual esso è, salvo una leggera modifica in una frase della compilazione, modificazione, per altro, che nulla toglie o aggiunge al progetto ministeriale.

MENICHETTI, relatore.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

Tutte le disposizioni eccezionali, attualmente in vigore nella città di Livorno, a regola dell'asta pubblica, e specialmente il rescritto sovrano del 18 maggio 1776, colla relativa notificazione del 3 febbraio 1777, ed il sovrano rescritto in data 21 dicembre 1821, sono dal 1<sup>o</sup> giugno 1861 abrogate, e cesserà dallo stesso giorno la esazione della tassa di asta pubblica stabilita colle disposizioni medesime.

~~Art. 2.~~

Dal predetto giorno 1<sup>o</sup> giugno 1861 si osserveranno per gli incanti all'asta pubblica nella città di Livorno le stesse disposizioni di legge, regolamenti e tariffe che sono in vigore per tale materia nelle altre parti della Toscana.

*Approvato nella Camera del 21. Maggio 1861.*

*P. M. V.*

~~Art. 1.~~

Tutte le disposizioni eccezionali attualmente in vigore nella città di Livorno, che ~~attualmente~~ regolano l'asta pubblica, e specialmente ~~esso~~ il resto come contro.

~~Art. 2.~~

*Identico al qui contro.*



Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'unico progetto di Legge  
 per l'abolizione della tassa d'Utile pubblica nella  
 Città di Torino sia presentato al Parlamento Nazionale  
 dal Ministro delle Finanze che incarichiammo di provarne  
 i motivi ed ostenerne la disapprovazione.  
 Datì a Torino addì 27. Aprile 1861.